



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 07-05-19 Numero 53

Oggetto: VIRGINIA BONETTI / COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERAMO. ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA LEGALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:30, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	A
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con provvedimento Prot. n.0004536 del 23 maggio 2018, il Comune di Civitella del Tronto partecipava la Sig.ra Virginia Bonetti che da controlli effettuati la stessa non risultava dimorante abitualmente e continuativamente al momento dell'evento sismico dell'anno 2016 nel fabbricato di Via De Gasperi n.3 – frazione Villa Lempa – escludendo, pertanto, la medesima dal beneficio del Contributo di Autonoma Sistemazione;
- con atto notificato in data 13 settembre 2018 la medesima Sig.ra Virginia Bonetti proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo per l'annullamento del predetto provvedimento n.0004536 del 23 maggio 2018;
- il Tribunale adito, all'esito della Camera di Consiglio del 21 novembre 2018, pronunciava sentenza n.425/2018 con cui rilevava l'inammissibilità del ricorso introduttivo evidenziando che *"...secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione del contributo di autonoma sistemazione è una forma di assistenza alle famiglie rimaste senza casa dopo il terremoto del 06.04.2009, la cui erogazione dipende solo dal possesso dei richiesti requisiti, al verificarsi dei quali spetta senz'altro, senza alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione e senza alcun limite quanto al novero dei possibili beneficiari; considerato pertanto che non è possibile attribuire ad esso natura diversa da quella di diritto soggettivo, direttamente discendente dalla legge e dai provvedimenti commissariale e, non ravvisandosi alcuna ipotesi giurisdizionale esclusiva, la giurisdizione in subiecta non può che ricadere sull'A.G.O.; considerato peraltro che la giurisdizione non muta ove si controverta di "revoca", "annullamento" o "sospensione-interruzione" del beneficio piuttosto che di "concessione" dello stesso, essendo in contestazione in definitiva la "spettanza" dello stesso (da ultimo TAR Abruzzo, n.36 del 2016); considerato che, più in generale, con riferimento a tutti i benefici accordati ai provati post-sisma, la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, si è univocamente orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione dell'A.G.O., essendo il fondamento dell'attribuzione patrimoniale (nel che consistono i detti benefici) indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, qualificando, dunque, la posizione del privato come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del provvedimento (ex multis, TAR Abruzzo n.954 del 2014), (TAR Abruzzo n.196 del 2017)..."*. Pertanto dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., innanzi al quale le parti avrebbero potuto riassumere il giudizio ai sensi dell'art.11 c.p.a.;
- con atto notificato in data 19 febbraio 2019, la Sig. Virginia Bonetti citava il Sindaco del Comune di Civitella del Tronto e il locale Comando di Polizia Locale per veder dichiarato il diritto dell'attrice al contributo di autonoma sistemazione e conseguentemente, previo annullamento del provvedimento prot.0004536 del 23.05.2018, condannare le amministrazioni convenute al ripristino del contributo stesso, con decorrenza dal mese di ottobre del 2017, ed al conseguente pagamento dei contributi non versati, con vittoria di spese e competenze di lite;

RILEVATO, pertanto, l'interesse del Comune di Civitella del Tronto a resistere in giudizio e vedere confermata la validità degli atti adottati anche in considerazione della pendenza presso la competente Procura della Repubblica di Teramo di un procedimento penale a carico dell'attrice giusta accertamento del Comando di Polizia Locale corredato delle verifiche di rito in ordine alla presenza della Bonetti presso il fabbricato in Villa Lempa – Via De Gasperi n.3 – in occasione degli eventi sismici;

PRESO ATTO delle considerazioni sopraesposte;

DATO ATTO che il Responsabile del Corpo di Polizia Locale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell'attribuzione di responsabilità gestionali ai responsabili di uffici e servizi, organizzerà la gestione di tali nuovi adempimenti;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Municipale;

Con votazione unanime palese, visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990;

2) di **ESPRIMERE**, in via di indirizzo, la volontà di procedere all'incarico di un legale per difendere il Comune di Civitella del Tronto ed il locale Corpo di Polizia Locale nella causa promossa dinanzi al tribunale civile di Teramo dalla Sig.ra Virginia Bonetti giusta citazione con atto notificato in data 19 febbraio 2019;

3) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione è assunta sulla base di una stima dei costi connessi alla sua attuazione non superiore ad € 4.000,00;

4) di **DISPORRE** che il responsabile del Corpo di Polizia Locale provvederà a dare esecuzione alla presente deliberazione mediante l'adozione degli atti conseguenti.

LA GIUNTA

riconosciuta l'urgenza, con separata e successiva votazione unanime, dichiara la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina